



Commissione di garanzia
dell'attuazione della legge sullo
sciopero
nei servizi pubblici essenziali
IL COMMISSARIO

Roma, - 4 FEB. 2010

COBAS Pubblico Impiego
Coordinamento provinciale Enna
fax 0935/684960

Sindaco del Comune
di Piazza Armerina (EN)
fax 0932/982111

Prefetto di Enna
fax 0935/522666

e p.c. **Presidente del Senato**
della Repubblica
fax 06/67062022

Presidente della Camera dei Deputati
fax 06/67603522

Presidente del Consiglio dei Ministri
fax 06/67793543

TRASMISSIONE URGENTE VIA FAX

Pos. n. 36667
Prot. n. 232/RU

Indicazione immediata ai sensi dell'art. 13, lett. d), della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83.

Con riferimento alla proclamazione in data 31 gennaio 2010, da parte del Coordinamento provinciale di Enna dell'Organizzazione sindacale COBAS Pubblico Impiego, di uno sciopero per i giorni 10, 11 e 12 febbraio 2010, riguardante il personale contrattista del Comune di Piazza Armerina (EN) (atto pervenuto in data 1° febbraio 2010),

IL COMMISSARIO

Prof. Avv. Pietro Boria, delegato per il settore, in via d'urgenza,

INDICA

ai sensi dell'art. 13, lettera d), della legge n. 146/1990 e successive modificazioni, al soggetto proclamante che, **allo stato**, dal documento di proclamazione emergono le seguenti violazioni:


- **mancato esperimento delle procedure di raffreddamento e di conciliazione prima della proclamazione dello sciopero**, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990 e succ. modd., nonché dell'art. 7 dell'Accordo Collettivo Nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del comparto Regioni-Autonomie Locali Personale non dirigenziale (valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 02/181 del 25 settembre 2002, pubblicato in G.U. del 31 ottobre 2002, n. 256), secondo il quale, in caso di conflitto sindacale di rilievo locale, le stesse devono essere esperite presso il Prefetto del Capoluogo di Provincia;
- **eccessiva durata della prima azione di sciopero**, ai sensi dell'art. 6, comma 3, lettera a), del citato Accordo Collettivo Nazionale, secondo il quale *"il primo sciopero, all'inizio di ogni vertenza, non può superare la durata massima di una giornata lavorativa (24 ore consecutive)"*.

Si invita l'Organizzazione sindacale proclamante a riformulare la proclamazione dello sciopero in conformità alla legge e alla disciplina di settore, dandone comunicazione alla Commissione entro 5 giorni dalla ricezione del presente provvedimento. L'adeguamento all'indicazione in oggetto, dopo la scadenza di detto termine, non potrà essere considerato operato su richiesta della Commissione di Garanzia ai fini previsti dall'art. 2, comma 6, legge n. 146 del 1990 e succ. modd.

Resta fermo che la Commissione accerterà, in seguito all'eventuale apertura del procedimento di valutazione, ogni altra violazione che dovesse emergere.

Si dispone la trasmissione del presente provvedimento al Coordinamento provinciale di Enna dell'Organizzazione sindacale COBAS Pubblico Impiego, al Sindaco del Comune di Piazza Armerina (EN), al Prefetto di Enna, nonché per opportuna conoscenza ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 13, lettera n), della legge n. 146 del 1990 e succ. modd.

IL COMMISSARIO
(Prof. Avv. Pietro Boria)



PB/gc/sm

